

**DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2014**  
**32/2014/S/EFR**

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE  
IN MATERIA DI OBBLIGHI DI ACQUISTO DI CERTIFICATI VERDI PER L'ANNO DI  
PRODUZIONE 2011**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 febbraio 2014

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A (di seguito: deliberazione 226/2013/A).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 79/99, a decorrere dall’anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell’anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili;
- il comma 3 dello stesso articolo prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l’energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (cosiddetti certificati verdi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 387/03);
- l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03, impone al Gestore della Rete (ora Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.) di:
  - verificare, relativamente all’anno precedente, l’adempimento dell’obbligo di cui sopra (tale verifica avviene ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
  - comunicare all’Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti all’obbligo di cui sopra;
- ai sensi del medesimo articolo, l’Autorità applica ai soggetti inadempienti sanzioni ai sensi della legge 481/95;
- con nota 13 agosto 2013 (prot. Autorità 27981), il GSE ha segnalato all’Autorità che Enel Produzione S.p.A. non ha adempiuto all’obbligo di acquisto, per l’anno 2012, di 42.260 certificati verdi relativi all’energia elettrica prodotta nell’anno 2011.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Enel Produzione S.p.A.

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Enel Produzione S.p.A. per accertare la violazione dell’articolo 11, del decreto legislativo 79/99 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 e dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03;
2. di nominare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. h) e dell’art. 13, comma 3, lett. b) dell’Allegato A, del punto 3.4 dell’Allegato B e dell’Allegato C alla deliberazione 226/2013/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;

3. di fissare in 280 (duecentottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può presentare, al Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16, della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Enel Produzione S.p.A., Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 Roma e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*